

ARCH - Associazione ricerca Corea di Huntington ETS
Rimini in Viale Sagrado, 10 47921 Rimini Rn.
Codice Fiscale 91134630408

Verbale di Assemblea

In data **28/12/2023**, alle ore **18,00**, si è riunita in videoconferenza in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Maurizio Grossi il quale constatato che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in conformità a quanto previsto dallo Statuto,
- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- l'assemblea in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli associati presenti

dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta Renato Moretti.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Modifiche statutarie ;

Passando ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti la richiesta di modifiche allo Statuto inviata dall' Ufficio Regionale RUNTS necessarie al fine di poter iscrivere l'associazione nel predetto registro.

Il Presidente illustra la proposta di altre modifiche statutarie, tra le quali la durata della carica dei membri del Direttivo che passa da uno a tre anni. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, si apre la discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

- di approvare la bozza del nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla predetta delibera ed in particolare a procedere alla registrazione del nuovo Statuto e alla trasmissione al RUNTS

Non essendo altro da discutere o deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 19.15 previa lettura ed approvazione da parte dei presenti del presente verbale

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Maurizio Grossi Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini

Renato Moretti

4 GEN. 2024 ai n. 24 serie IV

e riscossi euro Eseguita con F24/F23 del

[Signature]



Statuto

Art. 1. COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata **"ARCH - Associazione ricerca Corea di Huntington ETS"**. L'associazione può essere identificata anche dall'acronimo **"ARCH ETS"**.

L'Associazione potrà utilizzare nella propria denominazione l'acronimo ETS solo dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2. FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale indicate nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, in forma di azione volontaria.

L'associazione si potrà avvalere, anche in via occasionale, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione si occupa sull'intero territorio nazionale, di problematiche riguardanti la malattia denominata Corea di Huntington.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione potrà svolgere la propria attività anche in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Art. 3. ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale riguardante **beneficenza, sostegno a distanza e erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate** di cui alla lettera "u" dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare l'attività associativa comprenderà anche:

- sensibilizzare la cittadinanza promuovendo e organizzando conferenze, convegni ed eventi formativi, anche con il supporto di specialisti del settore medico e legale, attive nel campo della terapia e della ricerca riguardanti la malattia denominata Corea di Huntington,
- promuovere la ricerca riguardanti la malattia denominata Corea di Huntington sostenendo i centri di ricerca e i professionisti del settore,
- sostenere anche economicamente le persone colpite dalla Corea di Huntington e le loro famiglie che si trovino in condizioni di svantaggio

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano poste in essere secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.



Art. 4 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Rimini ed avrà durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative nel territorio dello Stato Italiano.

Il trasferimento della sede dell'Associazione all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto e potrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria.



Art. 5. DEMOCRATICITÀ

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6. PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale.

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le quote associative
- c) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- d) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge;
- e) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017

Art. 8. SCRITTURE CONTABILI E LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge, l'Associazione deve tenere le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a comunicare agli associati richiedenti l'esame entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, la data e l'ora prevista per l'esame dei libri sociali che avverrà presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona/e indicate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni ed altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, nonché le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni e ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

La decisione di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla delibera, inviare all'interessato una comunicazione del rigetto indicandone le motivazioni.

L'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, può proporre istanza, mediante apposita istanza che deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, chiedendo che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi e modi previsti dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione annuale nei modi e termini deliberati dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso dovrà inviare al socio, prima di procedere all'esclusione un sollecito al pagamento. La morosità viene dichiarata dal Consiglio trascorsi 60 gg dal sollecito di pagamento e comporta la sospensione del socio dalle attività dell'associazione; la decadenza dalla qualità di socio interviene, senza ulteriore formalità, al termine dell'anno sociale cui si riferisce la morosità, senza che sia stata regolarizzato il pagamento della quota annuale, nonostante sollecito.



L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo in caso di:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,
- persistenti violazioni degli obblighi statutarî,
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità,

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio, da parte del Consiglio Direttivo, gli addebiti che allo stesso vengono mossi riferiti alla delibera assembleare di esclusione, consentendo allo stesso la facoltà di replica scritta da trasmettere al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

La disamina della replica avverrà nel corso della prima assemblea degli associati.

L'esclusione diventa operante dalla data di annotazione nel libro degli associati.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, per qualsiasi motivazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono a nessun titolo rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale da parte degli associati

L'Assemblea dei soci può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.

I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Art. 10. VOLONTARI

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione si potrà avvalere, anche in via occasionale dell'attività di volontariato, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati che opereranno nei modi e termini di cui all'art. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 e alle norme indicate nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al regolare svolgimento della propria attività. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017

Art. 11. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;



- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di controllo.

L'assemblea degli associati determinerà al momento della nomina eventuali compensi a favore dei soggetti che ricoprono cariche sociali, fatto salvo il loro diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione così come preventivamente regolamentate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 che saranno eletti dall'Assemblea degli associati e rimarranno in carica per la durata di 3 anni.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo amministrativo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alle elezioni di un nuovo Consiglio Direttivo.

Ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla nomina del Presidente con facoltà anche di nominare il Vice-Presidente.

Art. 13. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo dovrà riportare l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l'ora della riunione.

La convocazione dovrà essere comunicata almeno sette giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica anche non certificata all'indirizzo mail comunicato dai membri del Consiglio Direttivo oppure attraverso altro mezzo purché idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo stabilirà quali delle modalità di comunicazione sopra indicate, adottare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.




Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione.

Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare anche membri in luoghi diversi dalla sede della riunione collegati in videoconferenza purché sia consentito, ai membri del Consiglio stesso, di intervenire alla discussioni e alla votazione sugli argomenti dell'ordine del giorno e che sia possibile verificare l'identità di chi partecipa al voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente, e, ove non nominato, dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14. COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio Direttivo ricorrendo l'obbligo provvederà a porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Il Consiglio Direttivo, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, provvederà alla predisposizione del bilancio sociale, ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

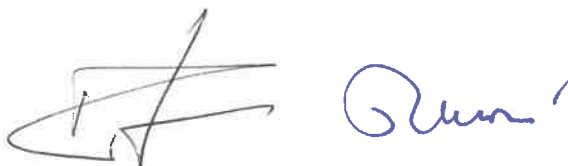
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione

Art. 15. RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato o in sua assenza, al consigliere più anziano di età.

Art. 16. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Le competenze dell'assemblea degli associati sono quelle indicate all'art. 25 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 oltre a quelle espressamente indicate nel presente Statuto.



Art. 17. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra indicati dall'art. 7

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà riportare l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza sia della prima che della eventuale seconda convocazione che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo quella prevista per la prima convocazione.

La convocazione dovrà essere comunicata all'associato, almeno quindici giorni prima dell'adunanza a mezzo posta elettronica anche non certificata all'indirizzo mail comunicato ed annotato nell'anagrafica degli associati aderenti all'Associazione oppure a mezzo affissione dell'avviso di convocazione nella sede della Associazione oppure a mezzo altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato purchè idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento oppure attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo stabilirà quale o quali modalità di comunicazione adottare, tra quelle sopra indicate.

All'assemblea, se previsto dall'avviso di convocazione, possono partecipare anche soci in luoghi diversi dalla sede della riunione collegati in videoconferenza purchè sia loro consentito, di intervenire alla discussioni e alla votazione sugli argomenti dell'ordine del giorno e che sia possibile verificare l'identità di chi partecipa al voto..

Il consiglio Direttivo dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

Art. 18. DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di partecipare e votare tutti coloro che risultino iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati alla data prevista per la convocazione dell'Assemblea e che siano in regola alla predetta data, con il pagamento della quota associativa annuale nei tempi e modi previsti dal Consiglio Direttivo. Ciascun associato ha un voto.

Art. 19. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

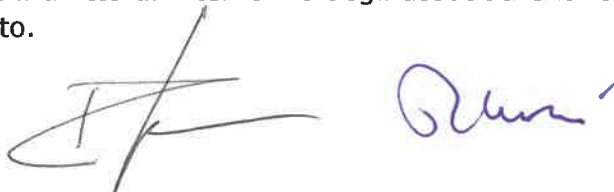
Ciascun associato può rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, sino ad un massimo di tre associati se l'associazione risulti avere alla data dell'Assemblea un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione risulti avere alla data dell'Assemblea un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 20. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE ASSEMBLEARI

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.



Delle riunioni di Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

Art. 21. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità della costituzione dell'Assemblea per le delibere riguardanti le competenze dell'assemblea degli associati di cui all'art. 16 del presente Statuto associativo, fatta eccezione per le delibere riguardanti **le modifiche statutarie**, lo scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea per le delibere riguardanti **le modifiche statutarie**, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea degli associati ha facoltà di nominare l'Organo di controllo, la predetta nomina sarà obbligatoria qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di nomina l'Organo di controllo potrà essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

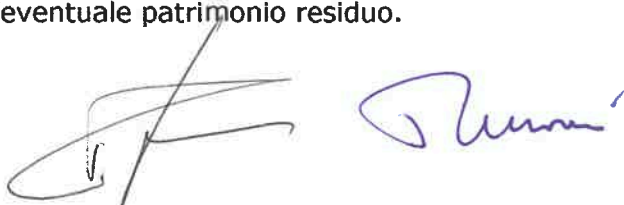
L'Assemblea degli associati ha facoltà di nominare un Revisore legale dei conti, la predetta nomina sarà obbligatoria qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'assemblea degli associati ha facoltà di conferire all'Organo di controllo l'esercizio della revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo sarà costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro

Art. 23. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto nei modi e termini previsti dall'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Viene demandato all'Assemblea degli associati l'individuazione dell'Ente del Terzo Settore al quale andrà devoluto l'eventuale patrimonio residuo.



Art. 24. REGOLAMENTO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborare a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 25. RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART.26. EFFICACIA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto associativo e di conseguenza tutte le clausole ivi contenute è efficace dalla data della sua approvazione.

